

Verbale di incontro

Addì 17 ottobre 2013, presso la sede di Unindustria – Confindustria Roma

tra

Il Gruppo Sky Italia assistito da Unindustria - Confindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali, unitamente alle RSU,

Premesso che


in data 15 novembre 2012 le parti hanno sottoscritto un Verbale di Accordo che, visto l'art. 5, comma 3, D.Lgs n. 368/2001 come modificato dall'art. 46 bis, comma 1, lett. a), D.L. n. 83/2012 convertito nella legge n. 134/2012, prevedeva, tra l'altro, la riduzione degli intervalli temporali tra due contratti a tempo determinato a giorni 30 per i contratti di durata pari o superiori a sei mesi e a giorni 20 per i contratti di durata inferiore a sei mesi;



l'art.7, comma 1, lettera c) del D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013 sostitutivo dell'art.5, comma 3 del D.Lgs n. 368 ha ridotto gli intervalli temporali tra due contratti a termine a giorni 20 per i contratti di durata pari o superiori a sei mesi e a giorni 10 per i contratti di durata inferiore a sei mesi.


Tutto ciò premesso



le Parti prendono atto che quanto definito nel Verbale di Accordo del 15 novembre 2012 in ordine alla riduzione degli intervalli temporali tra due contratti a termine è superato dal nuovo dettato normativo a partire dal 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013.


Letto, confermato e sottoscritto.

p. Unindustria 

p. Gruppo Sky Italia  

p. SLC CGIL 

p. FISTEL CISL  

p. UILCOM UIL 

p. RSU 